



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 24.2018

Seregno, 25 settembre 2018

LA COMUNICAZIONE DATI FATTURE 1° SEMESTRE 2018 (SPESOMETRO)

Entro il 30.09.2018 (prorogato al 1.10.2018, primo giorno feriale successivo) i soggetti passivi Iva devono trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture riferita al primo semestre del 2018 (oppure al secondo trimestre, qualora avessero già trasmesso i dati relativi alle fatture del primo trimestre 2018 entro il 31.05.2018). Sono esclusi dall'adempimento i soli produttori agricoli esonerati e i soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario.

Si riassumono le principali disposizioni normative e i casi operativi più frequenti.

MODALITA' DI ADEMPIMENTO:

• **Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dallo Studio Associato Contrino**

Lo Studio, tramite una convenzione con la propria software-house, provvederà ad inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.

• **Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità**

A tal fine dovranno trasmetterci il file XML in tempo utile per l'inoltro entro la scadenza.

Si riepilogano le principali disposizioni da tenere presente per il corretto adempimento.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

L'obbligo comunicativo interessa la generalità dei soggetti passivi IVA (esercenti attività di impresa, arte o professione). Sono tenuti all'adempimento anche i rappresentanti fiscali e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

SOGGETTI ESONERATI DALLA COMUNICAZIONE:

- produttori agricoli di cui all'art. 34 c. 6 del DPR 633/72 che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari inferiore a € 7.000;
- soggetti che hanno optato per il regime opzionale di trasmissione telematica delle fatture o dei corrispettivi;
- soggetti in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (art. 27 c.1-2 DL 98/2001) Soggetti in regime forfetario (art. 1 C. 54-89 L.190/2014);
- soggetti in regime forfetario ex Legge 398/91 (associazioni sportive dilettantistiche e assimilate);
- amministrazioni pubbliche.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OPERAZIONI DA COMUNICARE

Devono essere comunicati i dati relativi a:

- tutte le fatture emesse indipendentemente dalla loro registrazione, quindi ad esempio anche le fatture emesse solo in quanto richieste dal cliente, es. commercianti al minuto che vanno annotate sul registro corrispettivi (Circ. Ade n. 1/2017);
- tutte le fatture e bollette doganali ricevute e registrate, senza limiti di importo, comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio le note di variazione delle fatture di cui sopra;
- fatture relative a operazioni non rilevanti ai fini IVA in Italia per mancanza del presupposto territoriale ex art. 7 ss del DPR 633/72: tali operazioni sono soggette all'obbligo di fatturazione (art. 21 c. 6 bis DPR 633/72).

Non devono essere comunicati i dati relativi a:

- operazioni per le quali non è stata emessa fattura, non sussistendone l'obbligo ai sensi dell'art. 22 DPR 633/72 (Circ. Ade n.8/2017);
- altri documenti, come scontrini, ricevute fiscali, carte carburante (Circ. Ade n. 1/2017)
- fatture elettroniche: i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute, transitate tramite il Sistema di Interscambio (SDI) sono già acquisiti dall'Agenzia delle Entrate.

Possono essere, a scelta, **inviati oppure non inviati** con i dati di tutte le fatture relative alle spese mediche già trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria da parte dei soggetti di cui all'art. 1 del DM 1.9.2016 per espressa previsione dello stesso D.M.

DATI DA TRASMETTERE

Devono essere trasmessi i seguenti dati **RIFERITI AL SINGOLO DOCUMENTO**:

- i dati identificativi del cedente o prestatore e i dati identificativi del cessionario o committente;
- la data e il numero del documento;
- la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e relative note di variazione);
- la base imponibile IVA;
- l'aliquota IVA applicata;
- l'imposta o la tipologia dell'operazione se l'imposta non viene evidenziata (Natura Operazione).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Dati identificativi del cedente o prestatore e dati identificativi del cessionario o committente:

Nel caso di Stabile organizzazione e Rappresentante fiscale (i dati dovranno essere riportati solo nell'ipotesi in cui tali soggetti siano effettivamente presenti (e quindi riportati sulla fattura). In tali casi vanno compilati i campi:

- Stabile Organizzazione: Indirizzo, Cap, Comune, Nazione;
- Rappresentante fiscale: Id Paese, ID Codice.

Gli altri campi sono facoltativi.

Numero del documento:

Fatture emesse: riportare il "numero progressivo" che identifichi la fattura in modo univoco.

Fatture ricevute: qualora il cessionario o committente non avesse a disposizione il numero riportato nella fattura, il campo "Numero" potrà essere valorizzato con il valore "0".

Fatture cointestate

Per le fatture cointestate è stato precisato che la compilazione della sezione degli "identificativi fiscali" va effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.

Fatture riepilogative

È stata **ripristinata la possibilità** di inserire il documento riepilogativo per le fatture di importo inferiore a € 300.

Nel dettaglio: per le fatture emesse, i dati da comunicare sono: (i) il numero e la data del documento; (ii) la partita IVA del cedente/prestatore; (iii) la base imponibile; (iv) l'aliquota IVA applicata e la relativa imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione. Per le fatture ricevute, i dati da comunicare sono: (i) il numero e la data di registrazione del documento; (ii) la partita IVA del cessionario/committente; (iii) la base imponibile; (iv) l'aliquota IVA applicata e l'imposta, ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Operazioni straordinarie

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, il **soggetto avente causa** (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario ecc.) **deve trasmettere distinte comunicazioni** relative a:

- i dati delle sue fatture;
- i dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l'operazione straordinaria;
- .. i dati delle fatture relative al periodo precedente l'operazione straordinaria, **nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto** poiché i termini per l'invio non erano ancora decorsi.

NATURA DELL'OPERAZIONE

il campo "Natura" dovrà essere valorizzato soltanto nella circostanza in cui l'operazione non comporti l'esposizione dell'IVA in fattura riportando lo specifico motivo per il quale l'imposta non è stata indicata (es. operazione in reverse charge, operazione esente, operazione non imponibile, ecc.).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

NATURA DELL'OPERAZIONE

Codici operazioni	Tipologie di operazioni (fatturate)
N1 - (Escluse art. 15)	Operazione escluse art. 15 D.P.R. 633/1972 (interessi di mora, anticipazioni in nome e per conto, ecc.)
N2 - (Non soggette)	• Operazioni fuori campo, art. 1 D.P.R. 633/1972.
	• Operazioni fuori campo, art. 2 D.P.R. 633/1972.
	• Operazioni fuori campo, artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 (servizi generici a soggetti extra UE)
	• Operazioni fuori campo, art. 13, c. 3, lett. c) D.P.R. 633/1972 (a es.: in parte fuori campo Iva per le cessioni di autovetture aziendali usate).
	• Operazioni fuori campo, art. 26-bis L. 196/1997 (interinali).
	• Acquisti da soggetti minimi/forfettari.
	• Acquisti con Iva non esposta in fattura ex art. 74, c. 1 [ad es. acquisto quotidiani, generi monopolio, schede telefoniche]
N3 - (Non imponibili)	• Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972 (esportazioni).
	• Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 (esportatori abituali).
	• Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 633/72 (servizi intern. o connessi agli scambi intern.).
	• Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/1993 (cessioni intra-UE di beni).
	• Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 58 D.L. 331/1993 (triangolazioni nazionali).
N4 - (Esenti)	Operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/1972 (es: prestazioni sanitarie, ecc.).
N5 - (Regime del margine, Iva non esposta)	• Operazioni soggette al regime del margine (fattura emessa ai sensi dell'art. 36 D.L. 41/1995).
	• Fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter D.P.R. 633/1972).
	• Operazioni con Iva non esposta in fattura [ad es. fattura emessa ai sensi dell'art. 74, c. 1, lett. c) - cessione di giornali,
	quotidiani - Iva assolta dall'editore: Circ. Ag. Entrate n. 1/E/2017, par. 1].
N6 - [Inversione contabile]	• Cessioni/acquisti di beni in Italia soggette a reverse charge interno (rottami, pallet usati, edilizia, ipotesi di cui all'art. 17, c. 6, lett. a-ter), ecc.).
	• Acquisti intra-UE di beni e servizi.
	• Prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetti extra-UE.
N7 - (Iva assolta in altro Stato Ue)	• Prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici (utilizzo del Moss).
	• Cessioni intra-UE a distanza di beni a privati oltre sogli
N7 - (Iva assolta in altro Stato Ue)	• Prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici (utilizzo del Moss).
	• Cessioni intra-UE a distanza di beni a privati oltre sogli

TIPO DOCUMENTO



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Per ogni fattura (emessa/ricevuta) o nota di variazione (credito/debito) inserita nello spesometro, occorrerà associare ad ogni documento fiscale il relativo codice "Tipo documento"

Codice	Documentazione fiscale
TD01	Fattura (emessa o ricevuta)
TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito
TD07	Fattura semplificata
TD08	Nota di credito semplificata
TD10	Fattura per acquisto intracomunitario beni
TD11	Fattura per acquisto intracomunitario servizi
TD12	Documento riepilogativo (art. 6 D.P.R. 95/1996)

CASI PARTICOLARI

Acquisti in reverse charge

Nell'ipotesi di **acquisti in reverse charge** (es. acquisti intracomunitari di beni o prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato UE o acquisti interni in reverse charge), la fattura ricevuta deve essere integrata con l'imposta e registrata sia nel registro delle fatture emesse sia nel registro degli acquisti: i dati di tali fatture devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei **documenti ricevuti valorizzando l'elemento "Natura" con il codice "N6" e compilando sia il campo "imposta" che il campo "aliquota"**.

Operazioni extracomunitarie

In caso di cessione di beni a soggetto extra-UE, trattandosi di una esportazione, l'operazione è "non imponibile" e, pertanto, deve essere compilato il campo "**Natura**" con la codifica "**N3**".

Qualora si tratti invece di prestazione di servizi, non soggette ad Iva per **mancaza del requisito di territorialità**, disciplinato dall'art. 7-ter del D.P.R. 633/1972 (ad esempio un servizio prestato ad un soggetto canadese) il campo "Natura" deve essere compilato con la codifica "**N2**".

Bollette doganali

i campi IdPaese e IdCodice del cedente/prestatore **sono obbligatori**. Anche per l'anno 2018 è consentito valorizzare all'interno della sezione "Cedente Prestatore DTR" l'elemento informativo IdPaese con la stringa "**OO**" e l'elemento IdCodice con una sequenza di **undici "9"**.

Fatture ricevute da isole canarie

L'operazione è **assimilata ad un'importazione extra UE**, pertanto può essere rappresentata valorizzando l'elemento informativo IdPaese con la **stringa "OO"** e l'elemento IdCodice con una sequenza di **undici "9"**.

SANZIONI



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

SANZIONE ORDINARIA Ai sensi del nuovo art. 11 co. 2-bis del DLgs. 471/97, per l'omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica una **sanzione amministrativa di 2,00 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre.**

SANZIONE RIDOTTA La sanzione è ridotta alla metà (1,00 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 500,00 euro per ciascun trimestre) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo IVA effettui la trasmissione della comunicazione in precedenza non effettuata oppure effettui la trasmissione corretta della comunicazione in precedenza errata.

Non si applica l'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del DLgs. 472/97. Pertanto, le sanzioni applicate relativamente alle singole fatture devono sommarsi singolarmente.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse

Studio Commercialista Associato Contrino

RIFERIMENTI

- D.L. 31.05.2010, n. 78, conv. L. 30.07.2010, n. 122 - D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 11 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471
- Art. 4 D.L. 22.10.2016, n. 193, - Art. 14-ter D.L. 30.12.2016, n. 244, conv. L. 27.02.2017, n. 19
- Art. 1, c. 932 L. 27.12.2017, n. 205 - Art. 1-ter D.L. 16.10.2017, n. 148 conv. L. 4.12.2017, n. 172
- D.P.C.M. 22.05.2017 - Circ. Ag. Entrate 7.02.2017, n. 1/E - Ris. Ag. Entrate 5.07.2017, n. 87/E
- Ris. Ag. Entrate 28.07.2017, n. 104/E - Ris. Ag. Entrate 28.07.2017, n. 105/E - Provv. Ag. Entrate 5.02.2018
- Prot. 30.04.2018, n. 89757/2018 - D.L. 12.07.2018, n. 87, conv. L. 9.08.2018, n. 96